

**TAR LAZIO**

Con ordinanza n. 368/08 del 18/07/08 il Presidente del T.A.R. Lazio, Sez. II, ha ordinato la notificazione per pubblici proclami del ricorso n.r.g. 4631 depositato il 15.05.2008, proposto da Rosanna Augieri, Roberta Roberti, Paolo Fusco, Alessandra Petrelli, Stefania Sorrentino, Maria Tinghino, Adriana Di Leva, Annamaria Ariosto, Miriam Masella, Francesca Masi, Maria Rita D'Innocenzo, Claudia Ali, Katia Aparecida Valanzano, Nadia D'Onofrio, Laura Sariconi, Barbara Valeri, Stefania Delle Rose, Stefano Mennuti, Paola Di Paolo, Antonella Di Nucci, Maria Alessandra Porqueddu, Maurizio Andreazza contro il Comune di Roma avverso la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento I del Comune di Roma n. 768 del 18.4.2008, pubblicata in pari data ed avente ad oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti di Istruttore di Polizia Municipale – Categoria C (posizione economica C1). Esclusione ed ammissione con riserva di alcuni candidati; scioglimento in senso positivo della riserva nei confronti dei restanti candidati ed approvazione della graduatoria definitiva", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare:

- del Bando del Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 300 posti di Istruttore Polizia Municipale – Categoria C (posizione economica C1), indetto dal Comune di Roma e pubblicato per estratto nella G.U. IV Serie Speciale del 25 ottobre 2005 e per intero all'Albo Pretorio a decorrere dalla medesima data, nella parte in cui indica quale requisito per l'ammissione "avere un'età (...) non superiore a 36 anni" e nella parte in cui rimanda alle norme di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 527 del 12 ottobre 2005;

- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 527 del 12 ottobre 2005 pubblicata all'Albo pretorio in data 19 ottobre 2005, con cui è stato approvato il regolamento per l'accesso al profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale (categoria C, posizione economica C1) ed abrogata la deliberazione della G.C. n. 2606/98 nella parte riguardante la modalità di accesso alle qualifiche funzionali V – VI – VII – VIII dell'area professionale della Vigilanza Urbana, nella parte in cui ha introdotto il limite di età per l'accesso al profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale e stabilito il Requisito dell'età "non superiore ai 36"; di ogni altro atto preordinato, coordinato e comunque connesso e consequenziale.

I ricorrenti contestano la loro esclusione dall'assunzione di n. 300 Istruttori di Polizia Municipale - Cat. C (posizione economica C1) rilevandone l'illegittimità per i seguenti motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 lett. B) del bando di concorso pubblicato, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del bando di concorso, oltre che da eccesso di potere per difetto dei presupposti; difetto di istruttoria; illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; violazione dei principi generali in materia di affidamento e difetto di pubblico interesse.

2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 6 della L. 127/1997; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi riferito al profilo professionale della Vigilanza Urbana approvato con Del. G.C. n. 2606 del 21.7.1998; incompetenza e violazione e falsa applicazione degli artt. 42 n. 2, 48,3° co. e 89 del D.Lgs. 267/2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 14 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con r.d. n. 262 del 1942, cd. "preleggi"; eccesso di potere per carenza e/o difetto di motivazione; illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta; disparità di trattamento, violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost..

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 2° comma L. 125/1991 e ss.mm.ii., violazione e falsa applicazione art. 2 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma, nonché per eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Cost.

(Avv. Carlo Abbate)

